



Verifica dei requisiti: servono 12 certificati in aggiunta all'attestato rilasciato dalla Soa

Sono 12 i certificati che l'ente appaltante deve chiedere all'aggiudicatario per verificare il possesso dei requisiti generali. Per quelli speciali basta l'attestato Soa.

Il codice dei contratti dispone, nei confronti delle stazioni appaltanti, diverse prescrizioni successive all'aggiudicazione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in gara dai concorrenti.

In particolare l'articolo 11 e l'articolo 38 richiedono la verifica dei requisiti generali nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria (definito dalla normativa citata rispettivamente "aggiudicatario" e "affidatario").

L'articolo 48, comma 2 richiede, invece, che la stazione appaltante proceda alla verifica delle autodichiarazioni rese in gara dal primo e dal secondo in graduatoria relativamente ai requisiti finanziari e tecnici.

La verifica dei requisiti generali

L'articolo 11 del codice dei contratti dispone al comma 8 che «l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti».

Dopo l'aggiudicazione definitiva spetta, di conseguenza, alle amministrazioni aggiudicatrici l'onere di verificare in capo all'aggiudicatario la veridicità di tutte le dichiarazioni effettuate in gara.

I requisiti generali sono elencati dall'articolo 38 del codice dei contratti.

In gara l'inesistenza delle cause ostative viene autocertificata mediante una unica dichiarazione. Spetta alle stazioni appaltanti, successivamente all'aggiudicazione, la verifica della veridicità della suddetta dichiarazione

per il tramite della richiesta dei rispettivi certificati alle competenti amministrazioni.

Ai sensi del Dpr 445/2000 le stazioni appaltanti, che vogliono ottenere una certificazione in possesso di un'altra amministrazione pubblica, devono avanzare la richiesta direttamente agli enti pubblici di competenza, senza aggravare il soggetto privato.

Si riporta di seguito un elenco di certificati da richiedere seguendo l'elencazione riportata dall'articolo 38.

Stato di fallimento o procedure analoghe

Lo stato di fallimento si verifica per tramite della richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di commercio.

Questo primo certificato è importante per molti aspetti.

Innanzitutto la Cciaa rende un quadro completo di informazioni sull'impresa da verificare in merito a dati sociali e rappresentanze legali (per le quali dovrà essere fatta una verifica relativa alle lettere b) e c) dell'articolo 38).

La Cciaa deve essere richiesta completa anche dei dati relativi al non intervenuto stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo.

La Camera di com-

In materia di sicurezza o tutela del lavoro l'estromissione avviene solo per violazioni "gravi" in base al giudizio della stazione appaltante.



L'ESCLUSIONE PER REATI

L'analisi dei casellari giudiziari comporterà una valutazione discrezionale della stazione appaltante che potrà valutare, caso per caso, se ritenere i reati idonei a incidere sul rapporto di fiducia con l'amministrazione o meno.

L'Autorità di vigilanza ha disposto, in più determinazioni, che la motivazione di esclusione si deve fondare su elementi quali il tempo del fatto commesso, l'elemento psicologico, la gravità dei reati commessi e le eventuali recidive esistenti.

mercio non può però conoscere le eventuali procedure fallimentari in corso dacché queste possono essere note esclusivamente ai tribunali fallimentari presso i quali i creditori avanzano le richieste giudiziali di fallimento.

La procedura in corso di fallimento viene di conseguenza dimostrata per tramite del certificato fallimentare rilasciato dal tribunale, sezione fallimentare, che ha circoscri-

zione nell'ambito in cui ha la sede legale l'impresa che si sta verificando.

Inesistenza di misure di prevenzione

La lettera b) e la seguente lettera c) sono le uniche dell'articolo 38 aventi quale riferimento oggettivo, non la persona giuridica che ha partecipato alla gara d'appalto, bensì quelle persone fisiche che, all'interno della persona giuridica concorrente, occupano un ruolo di particolare rilievo.

In particolare la norma fa riferimento a: «il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società».

Nei confronti di costoro la stazione appaltante deve richiedere le certificazioni relative a:

1) inesistenza di misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956.

La legge 1423/1956 consente al questore, che rilevi un soggetto pericoloso nell'ambito del proprio territorio di competenza, dapprima di ammonirlo e, in caso di prosecuzione della pericolosità, di comminargli sanzioni di varia natura tra le quali anche l'impossibilità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

La legge 55/1990 prevede che questa sanzione venga evidenziata sul certificato dei carichi pendenti della persona fisica.

La stazione appaltante procede alla verifica di tale lettera, dunque, mediante la richiesta di tale certificato rilasciato al tribunale che ha la propria circoscrizione nell'ambito dove ha la residenza la persona fisica che si

vuole controllare;

2) inesistenza di cause ostative di cui alla legge 575/1965.

La legge 575/1965 è invece la cosiddetta normativa antimafia ed è verificabile mediante la richiesta del certificato di Camera di commercio completo del cosiddetto "nullaosta antimafia", relativamente alle persone fisiche in precedenza elencate.

Per la stipula di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria questa richiesta soddisfa completamente la disposizione di cui all'articolo 38 e la disciplina disposta dal Dpr 252/1998.

Per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, invece, oltre alla verifica della cosiddetta comunicazione antimafia, è fatto obbligo alle stazioni appaltanti richiedere anche la cosiddetta informazione prefettizia mediante l'invio, al prefetto territorialmente competente (che opera nell'ambito in cui ha residenza la persona fisica da verificare), di una richiesta accompagnata dalla copia del certificato di Cciaa con comunicazione antimafia posta in calce.

Insussistenza di sentenze in giudicato

Le sentenze passate in giudicato possono essere verificate dalle stazioni appaltanti mediante la richiesta del casellario giudiziale.

Anche questo documento deve essere richiesto direttamente dalla stazione appaltante presso la procura del proprio tribunale competente. Le procure hanno tutti i dati del casellario rilevabili da un'unica rete nazionale (■ vedi box a lato).

Divieto di intestazione fiduciaria

Il divieto di sussistenza di intestazione fiduciaria permette alle stazioni appaltanti di conoscere sempre chi siano i soci delle società che partecipano a gara onde effettuare tutte le opportune verifiche per evitare i rischi di infiltrazione mafiosa.

Ai sensi della legge 187/91 le stazioni appaltanti debbono pertanto chiedere alle società di capitali di dichiarare la propria composizione societaria o azionaria e verificare che non esistano intestazioni fiduciarie fatta la sola esclusione dell'intestazione ammessa per legge ai sensi della legge 1939/1966.

Gravi infrazioni in materia di sicurezza o tutela del lavoro

La verifica di questo punto avviene per tramite della verifica telematica che tutte le stazioni devono effettuare presso il casellario informatico gestito dall'Osservatorio presso



l'Autorità di vigilanza e rilevabile dal sito stesso dell'Autorità (www.avcp.it).

La recente determinazione 01/2008 segnala alle stazioni appaltanti l'utilità di questo strumento e l'importanza di segnalare tempestivamente le informazioni utili al fine di rendere il casellario funzionale.

Si segnala che non tutte le infrazioni possono comportare l'esclusione dalle gare d'appalto, ma solo quelle che siano ritenute "gravi".

L'aggettivo impone alle stazioni appaltanti l'utilizzo della discrezionalità: ovvero di volta in volta le amministrazioni dovranno valutare l'infrazione commessa e giudicare se sia idonea a comportare l'esclusione.

Grave negligenza o malafede

Questa causa ostativa opera relativamente alla stazione appaltante che bandisce la gara.

La dichiarazione pertanto non necessita né di dichiarazione in gara da parte dell'impresa né di successiva verifica da parte della stazione appaltante.

Irregolarità nel pagamento

La verifica deve essere effettuata per tramite della richiesta della regolarità presso l'agenzia delle Entrate locale.

Una recente e interessante circolare dell'Agenzia ha spiegato che è causa ostativa alla stipula dei contratti la cartella esattoriale non tempestivamente impugnata e non pagata, indipendentemente dall'entità dell'irregolarità (non c'è nel dettato legislativo la parola "grave").

Al contrario, in tutti gli altri casi, ovvero qualora la cartella esattoriale sia ancora impugnabile o sia già stata pagata, non sussiste motivo ostativo alla stipula.

Falsa dichiarazione

La dichiarazione deve essere verificata dalla stazione appaltante direttamente mediante la consultazione del casellario informatico precedentemente citato.

La falsa dichiarazione comporta l'impossibilità per l'impresa a stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per un anno, decorrente dalla data di inserimento della segnalazione sul casellario informatico.

La causa ostativa riguarda perciò tutti i bandi di gara che siano stati pubblicati nell'anno decorrente dalla data di inserimento della segnalazione di falsa dichiarazione nel casellario.

Per tutti i bandi precedenti e successivi la partecipazione dell'impresa è, ovviamen-

te, ammessa (in caso contrario si estenderebbe il periodo di sospensione per un lasso temporale ben maggiore all'anno).

Gravi irregolarità contributive

La mancanza di gravi irregolarità definitivamente accertate alle norme in materia di pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali deve essere verificata mediante la richiesta del Durc, documento unico di regolarità contributiva, il quale certifica, in un unico documento (da richiedersi esclusivamente telematicamente), la regolarità dei pagamenti effettuati presso l'Inps, l'Inail ed eventualmente la Cassa edile.

Le circolari applicative degli enti contributivi riportano l'obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione esclusivamente per via telematica.

La gravità dell'irregolarità è ora forfettizzata al 5%: un qualsiasi scarto maggiore del 5% tra l'importo che l'impresa doveva versare e l'importo versato comporta immediatamente una grave irregolarità contributiva.

Applicazione della legge sui disabili

Le imprese devono dimostrare di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge sui disabili 68/1999.

L'autocertificazione dell'impresa deve essere verificata in modo differente a seconda della dimensione aziendale.

Se l'impresa dichiara di avere meno di 15 dipendenti la stazione appaltante può limitarsi a richiedere solo la copia dell'ultimo Dm10 pagato per avere la certezza sulla veridicità della dimensione aziendale dichiarata.

Nel caso invece l'impresa abbia più di 15 dipendenti la richiesta deve essere effettuata presso l'ufficio provinciale del lavoro dove ha sede l'impresa.

Altre sanzioni interdittive

L'impresa non deve essere incorsa in una sanzione interdittiva di cui al Dlgs 231/2001 o di cui al DI 223/2006. Entrambe le sanzioni si possono rilevare sempre tramite l'analisi del casellario informatico presso l'Autorità.

Sospensione o revoca della Soa

Anche questa causa ostativa è rilevabile per tramite del casellario informatico presso l'Autorità.

La verifica dei requisiti speciali

Per gli appalti di lavori l'attestazione Soa è condizione necessaria e sufficiente alle imprese per dimostrare la propria qualificazione finanziaria e tecnica.



Non vi è dunque alcuna necessità di verificare altri documenti ai sensi dell'articolo 48, comma 2.

Fanno eccezione gli appalti di importo inferiore a 150mila euro e gli appalti di importo superiore a 20.658.276 euro.

Per i primi le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 Dpr 34/2000 mediante:

- i certificati di esecuzione lavori rilasciato da committenti pubblici o privati; questi certificano che l'impresa abbia eseguito un fatturato in lavori. Le stazioni appaltanti devono verificare che i periodi di esecuzione dei certificati rientrino nel quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara e che la somma degli importi contabilizzati sia almeno pari all'importo del contratto da stipulare;

- i bilanci per le società di capitali dai quali rilevare che il costo per il personale dipendente sostenuto nell'ultimo quinquennio sia almeno pari al 15% dell'importo del contratto da stipulare (relativamente alle società di persone questa verifica può essere omessa dal fatto che il socio imprenditore ha

diritto di usufruire della cosiddetta retribuzione convenzionale Inail che da sola è già sufficiente a coprire il 15% di 150mila euro).

Per gli appalti di importo superiore a 20.658.276 euro, invece, le stazioni appaltanti devono verificare, oltre al possesso di adeguata attestazione Soa, che il concorrente abbia sostenuto una cifra di affari in lavori non inferiore a tre volte l'importo posto a base d'asta.


Questa dichiarazione va verificata mediante la richiesta:

- per le società di capitali: dei bilanci relativi all'ultimo quinquennio finanziario corredati da nota di deposito;

- per le società di persone: dei modelli unici relativi all'ultimo quinquennio finanziario corredato dalla dichiarazione Iva e dall'impegno del commercialista ad inviare telematicamente la dichiarazione al ministero competente nei termini di legge.

Vittorio Miniero

IL PRONTUARIO DELLE BONIFICHE *on-line* all'indirizzo: www.professionisti24.ilsole24ore.com/ambientesicurezza.shtml



Nel mercato dell'edilizia è presente la continua necessità di operazioni per la bonifica e il ripristino dei siti inquinati e/o dimessi. Di conseguenza, è indispensabile disporre di uno strumento che consenta una chiara identificazione degli operatori del settore e garantisca la corretta esecuzione dei lavori. **IL PRONTUARIO DELLE BONIFICHE**, supplemento alla rivista **Ambiente & Sicurezza**, contiene tutti i dati anagrafici e societari delle imprese che si occupano di bonifica e ripristino dei siti inquinati, iscritte alla Categoria 9 Albo Nazionale Gestori Ambientali, in rigoroso ordine alfabetico su base regionale. L'opera, patrocinata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e realizzata in collaborazione con Uniparmassicurazioni e Assoreca, permette di individuare l'azienda più vicina e di verificarne le principali caratteristiche societarie.

SHOPPING



Non è ancora abbonato ad **AMBIENTE&SICUREZZA**? Scopri tutte le offerte di abbonamento su **SHOPPING 24** all'indirizzo: offerte.ilsole24ore.com/ambientesicurezza

Gruppo

Il Sole
24 ORE

La cultura dei fatti.

Per informazioni: tel. 02 4587.010

www.ilsole24ore.com